

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO A. GIURIOLO

delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 10/02/2025

Riferimenti normativi

- Visto il D.P.R. n. 249/1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Visto il D.P.R. n. 235/2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Vista la LEGGE n.71 del 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e l'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- Vista la LEGGE 584/75 Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
- Vista la Nota MIUR prot.3602/PO del 31 luglio 2008
- Visto il D.M. 16 gennaio 2009, n.5 criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
- Vista la LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Visto il T.U. Scuola - D. Lgs.297/1994
- Visto il DPR 275/1999
- Vista la Convenzione Internazionale Sui Diritti Del Fanciullo, New York 20 novembre 1989. Ratificata con Legge 27/05/91 n. 176.
- VALUTATA la necessità di modificare il precedente Regolamento d'Istituto, secondo i principi d'autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall'1/9/2000 si dà attuazione al seguente regolamento:

Art. 1 – Premessa

1. La scuola, su delega della famiglia, partecipa al compito educativo dei giovani che le sono affidati. Fonda il suo Progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, in collaborazione con la famiglia. Pertanto, la soluzione dei problemi disciplinari passa innanzitutto attraverso il dialogo personale tra insegnante e allievo. In tal senso, ogni docente curerà di accompagnare anche i più semplici interventi disciplinari con un colloquio personale (nella scuola secondaria, usando allo scopo anche l'orario di ricevimento settimanale per i genitori) finalizzato a esortare l'alunno, suggerire i comportamenti corretti, promuovere la maturazione responsabile.
2. Il presente Regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, trasferimenti da casa a scuola nei mezzi pubblici, viaggi di istruzione), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei doveri degli studenti.
3. Nell'applicazione del presente Regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l'alunno al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non debba essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

4. Il Regolamento di Disciplina costituisce sostanzialmente l'adattamento "interno" dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235); si richiama anche alle disposizioni esplicative della Nota MIUR del 31 luglio 2008, Prot. N. 3602/PO e alla legge sulla prevenzione e contrasto del cyberbullismo (legge n.71 del 2017). Pertanto, l'individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel fare riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto, è calata nella realtà propria della comunità scolastica dell'istituto.
5. Il Legislatore ha sottolineato la funzione educativa della sanzione disciplinare. Nell'irrogazione delle sanzioni occorre ispirarsi al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno (art. 4, comma 5 D.P.R. 249/98).
6. Il presente regolamento vuole essere un utile strumento operativo per garantire il rafforzamento del senso di responsabilità e l'instaurarsi di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie sono, perciò, tenuti al rispetto delle seguenti norme.

Art. 2 - Aspetti organizzativi e norme di comportamento correlate

1. **Colloqui individuali e assemblee:** tutti i colloqui individuali con gli insegnanti devono essere concordati attraverso registro elettronico (e/o libretto personale). Alle riunioni e ai colloqui individuali è vietato portare i propri figli per non creare disturbo al normale svolgimento degli stessi. Per motivi di sicurezza non è consentito lasciare i figli incustoditi all'interno dei locali scolastici.
2. **Somministrazione di farmaci:** gli insegnanti non sono tenuti a somministrare farmaci agli alunni ad eccezione dei farmaci salvavita. Per la somministrazione dei farmaci salvavita o l'auto-somministrazione occorre attenersi alle disposizioni vigenti secondo l'attivazione di uno specifico protocollo da richiedere in segreteria. E' necessario, inoltre, che gli insegnanti vengano avvisati dell'eventuale uso occasionale di un farmaco in orario scolastico.
3. **Pediculosi:** In caso di pediculosi, l'alunno può tornare a scuola dopo l'avvio di adeguato trattamento come previsto dalle linee guida regionali. Per la riammissione la famiglia deve presentare autocertificazione attestante l'avvenuto trattamento.
4. **Comunicazioni:** attraverso la scuola le comunicazioni extrascolastiche passano solo se approvate dal Dirigente.
5. **Ritardi:** la puntualità nell'osservanza dell'orario è uno dei principali doveri scolastici. Ogni ritardo deve essere giustificato dai genitori e controfirmato dall'insegnante di classe. Se il ritardo supera i 20 minuti, l'alunno non potrà accedere alla lezione, ma attenderà l'inizio dell'ora successiva in portineria vigilato dal personale ATA.
6. **Intervalli:** sono previsti due intervalli nell'arco della mattinata, di 15 minuti il primo e di 5 il secondo. Al segnale della ricreazione all'aperto (uno squillo), gli alunni scendono in ordine, accompagnati dai rispettivi insegnanti, fino al cortile. In caso di maltempo (due squilli) gli alunni rimangono nel corridoio/in aula affidati alla sorveglianza degli insegnanti di classe. Durante gli intervalli sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, giocare con lancio di oggetti, ecc.): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
7. **Uso dei servizi:** gli alunni si recano ai servizi, di norma, durante gli intervalli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui usciranno comunque uno per volta. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
8. **Uscite anticipate:** l'uscita anticipata è consentita solo per motivi di salute o di famiglia su

richiesta scritta e motivata del genitore. In tal caso, l'alunno viene affidato esclusivamente al genitore (o parente o persona maggiorenne appositamente delegati) che solleva la scuola da ogni responsabilità derivante dall'uscita anticipata.

9. **Assenze:** le assenze devono essere giustificate solo tramite la specifica parte del libretto/diario scolastico e devono essere firmate dal genitore o da chi ne fa le veci. La giustificazione viene presentata dall'alunno all'insegnante della prima ora che lo riammette alle lezioni. L'alunno privo di giustificazione viene accettato in classe con l'obbligo di presentare la giustificazione il giorno successivo; non portarla entro il terzo giorno costituisce una mancanza che richiede la convocazione del genitore per una diretta giustificazione. I giorni di festività e/o chiusura della scuola vanno esclusi dal conteggio se si collocano prima o dopo l'assenza, vanno invece computati se inclusi nel periodo di assenza. Il certificato medico di riammissione (dopo le Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali, uscite sul Bur il 28 gennaio 2020, all'art. 20, che modificano la L.R. n. 2 del 19.3.2013 e scrivono "Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia) è da presentare solo per le malattie previste dal SSN (provvederanno medici e pediatri). In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.

Le assenze dell'alunno per motivi di famiglia superiori ai 5 giorni devono essere preventivamente comunicate al coordinatore di classe, il quale provvederà, se necessario, a mettere al corrente il Dirigente Scolastico, e autorizzate dal Dirigente Scolastico. Al rientro in classe l'assenza dovrà essere regolarmente giustificata.

Nei casi in cui l'alunno necessiti di apparecchi sanitari, fasciature e ingessature – medicazioni, i genitori devono produrre un certificato medico ove si attesti l'assenza di controindicazioni rispetto alla frequenza scolastica per la salute e l'integrità fisica dell'alunno.

10. **Controllo sull'assolvimento dell'obbligo scolastico:** per la sorveglianza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, i docenti coordinatori devono segnalare al Dirigente o ai suoi collaboratori situazioni di alunni che hanno totalizzato numerose assenze. Quando il numero di assenze di un alunno risulta prossimo al limite massimo concesso dalla normativa (ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; DPR n. 122/2009), i genitori andranno informati della situazione per non compromettere l'ammissione dello studente agli scrutini finali. Fanno eccezione i casi in cui sia stata accettata una deroga dal consiglio di classe sulla base dei criteri stabiliti dal collegio docenti.
11. **Assenze non programmate del personale:** nel caso un insegnante non sia presente all'inizio delle lezioni o del suo turno (oppure un supplente non riesca a prendere servizio entro l'orario previsto), occorre darne immediata comunicazione al vice preside o al coordinatore di plesso o al docente incaricato che provvederà alle debite sostituzioni.
12. **Urgenze - Infortuni alunni - Procedura da seguire:**

Personale (Docente e ATA che ha assistito all'infortunio o che ne è venuto a conoscenza)

- A. Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, i collaboratori e/o i referenti di plesso.
- B. Avvisare il responsabile di plesso o gli altri docenti in servizio per garantire la vigilanza e l'incolumità della classe.
- C. Contattare il SUEM (118) ove necessario.
- D. Avvisare sempre i familiari.
- E. Accertare la dinamica dell'incidente.

- F. Stilare urgentemente (entro 48 ore per i casi con verbale del Pronto Soccorso) una relazione utilizzando il modello disponibile in segreteria in cui si indicheranno dinamica, testimoni e prime cure prestate.
- G. Ammettere l'alunno in classe solo dietro conferma dell'avvenuta consegna del certificato di guarigione (ove previsto).
13. **Cambio dell'ora di lezione:** gli alunni rimangono in aula al proprio posto in attesa dell'insegnante dell'ora successiva.
14. **Uscita:** al termine dell'orario delle lezioni gli alunni usciranno disciplinatamente guidati dall'insegnante e controllati fino al cancello.
15. **Sicurezza alunni:** gli alunni che arrivano a scuola in bicicletta devono varcare il cancello a piedi e condurre la bicicletta a mano per parcheggiarla negli appositi spazi. È consentito agli alunni, prima dell'ingresso a scuola, di accedere al cortile interno dove devono mantenere un comportamento corretto. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso.
16. **Oggetti personali:** è vietato portare a scuola oggetti pericolosi (accendini, coltellini, petardi, ecc.) o non pertinenti con l'attività scolastica, né si devono portare a scuola oggetti di valore e neppure lasciare sotto il banco libri o altri materiali, perché la scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti, di norma, non si accettano oggetti o pasti da consegnare agli alunni durante l'orario scolastico.
17. **Feste in classe:** i compleanni possono essere brevemente festeggiati a scuola con alimenti confezionati, in ogni caso è necessario seguire le indicazioni dei docenti. Particolare attenzione andrà prestata nei casi in cui siano presenti alunni intolleranti od allergici provvedendo a presentare alimenti adeguati alle loro esigenze. È obbligatoria la comunicazione di questi eventi con qualche giorno di anticipo. È sospesa questa tipologia di festeggiamenti durante periodi di emergenza sanitaria. Gli insegnanti non possono distribuire inviti a feste.
18. **Documenti scolastici:** è necessaria un'attenzione particolare alla gestione del libretto/diario scolastico personale, come strumento ufficiale di comunicazione tra Scuola e Famiglia. Deve essere compilato e portato a scuola ogni giorno e deve essere visionato e firmato con regolarità dai genitori.
19. **Comunicazioni:** le comunicazioni scuola-famiglia vengono condivise tramite il registro elettronico, se consegnate o dettate in classe vanno debitamente firmate dai genitori entro il giorno prestabilito. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti.
20. **Verifiche:** le verifiche, se consegnate agli allievi, dovranno essere visionate, firmate dai genitori e riportate nel giorno prestabilito. In caso di mancata restituzione nei tempi richiesti dagli insegnanti, le successive verifiche saranno trattenute dal docente e potranno essere visionate dai genitori nel corso dei colloqui individuali. Su domanda scritta della famiglia sarà possibile per l'alunno/a fotografare le verifiche richieste. La valutazione verrà sempre trascritta nel registro elettronico e sul libretto personale e dovrà essere firmata dal genitore. È sospesa la consegna a casa delle verifiche durante i periodi di emergenza sanitaria.
21. **Libretto/diario Scolastico:** l'alunno che smarrisce, rompe o rende inutilizzabile il libretto/diario personale, dovrà riacquistarlo a proprie spese.
22. **Esonero dalla lezione di educazione fisica:**
Richieste di esonero per una lezione sino a dieci giorni:
- devono essere inoltrate direttamente all'insegnante tramite il libretto del ragazzo.
- devono addurre validi motivi.

- devono essere firmate da un genitore.

Richieste di esonero oltre i dieci giorni:

- devono essere rivolte al Dirigente Scolastico
- devono essere firmate da un genitore.
- devono essere accompagnate da un certificato medico.

Sia nella richiesta del genitore che nel certificato medico deve essere specificato se l'esonero richiesto è parziale o totale (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di educazione fisica), permanente (per tutto l'anno scolastico) o temporaneo (per una parte dell'anno scolastico).

In caso di esonero parziale occorre chiedere al medico di indicare le attività che il ragazzo dovrà evitare, in modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate. Gli esonerati sono comunque tenuti ad essere presenti durante le ore di lezione per non perdere le

spiegazioni dell'insegnante dato che spesso vengono fatti riferimenti al programma teorico.

23. **Attività di educazione fisica**

Nell'uso degli spogliatoi e dei bagni gli alunni, sorvegliati dai docenti, devono:

- Riporre in ordine borse ed indumenti
- Rispettare il materiale altrui
- Accertarsi di chiudere i rubinetti e spegnere le luci in modo da evitare sprechi
- Denunciare tempestivamente agli insegnanti eventuali danni o sporco preesistente.

In palestra gli alunni devono:

- Entrare con scarpe pulite ed adeguate
- Usare e riporre gli attrezzi seguendo le indicazioni degli insegnanti

La scuola non è responsabile degli oggetti anche personali dimenticati.

Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l'iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. Qualora si presentasse un periodo di emergenza sanitaria, le regole per l'utilizzo della palestra potrebbero subire dei cambiamenti.

24. **Indirizzo musicale** (si veda regolamento dedicato)

L'iscrizione all'indirizzo musicale deve considerarsi obbligatoria per il triennio di studi, l'eventuale richiesta di rinuncia, solo per motivi particolarmente gravi, deve essere presentata al Dirigente Scolastico, che delibererà di concederla a suo insindacabile giudizio.

Gli allievi iscritti all'indirizzo musicale, nei pomeriggi in cui hanno lezione, possono fermarsi a scuola per il pranzo, controllati da un docente, solo se l'organizzazione delle lezioni lo preveda (musica d'insieme, prove, lezioni immediatamente successive alla 6a ora di lezione. Al termine del pasto è vietato salire al primo piano o entrare nelle aule autonomamente. Agli alunni è richiesto senso di responsabilità e rispetto di sé, degli altri e dei locali a disposizione. Per gli alunni che non mantengano un comportamento adeguato verranno presi provvedimenti disciplinari fino all'allontanamento temporaneo.

Art. 3 - Codice di comportamento degli alunni

1. Ciascun alunno ha il dovere di **frequentare con regolarità** ed assiduità le lezioni, di assolvere gli impegni di studio attivando corretti atteggiamenti e comportamenti, **svolgendo con regolarità e cura le esercitazioni individuali** assegnate o proposte dagli insegnanti. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal consiglio di classe.

2. Gli alunni sono tenuti a mantenere un **comportamento educato** nel corso di tutte le attività scolastiche, a rispettare compagni, Dirigente scolastico, docenti e tutti gli operatori scolastici, a usare adeguatamente strutture ed attrezzature. Il comportamento degli alunni durante i diversi momenti della vita scolastica è oggetto di valutazione intermedia e finale. Saranno sanzionati tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola, palestra, laboratori, cortili che nelle visite guidate e uscite varie. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
3. L'alunno deve **essere munito giornalmente di tutto il materiale scolastico** richiesto. Il libretto/diario personale deve essere tenuto con cura e portato a scuola ogni giorno e, come strumento scolastico, può essere consultato in qualsiasi momento dai docenti o dal Dirigente.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento.
5. **È vietato portare a scuola oggetti pericolosi** (accendini, coltellini, petardi, ecc.) **o non pertinenti** con l'attività scolastica. Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di tali oggetti, essi dovranno essere sequestrati dall'insegnante di classe e consegnati in presidenza dove saranno custoditi per un tempo stabilito dal dirigente. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
6. È altresì **vietato usare il cellulare e altri dispositivi elettronici** durante tutto l'orario scolastico o comunque negli ambienti della scuola, se non previa motivata autorizzazione. La comunicazione con le famiglie, in caso di comprovata necessità, è garantita dai telefoni della scuola. Dette apparecchiature vanno spente all'entrata dell'edificio e non devono interferire in alcun modo con attività didattiche. È inoltre vietato l'accesso non autorizzato alla rete internet, effettuare riprese audio e video con qualsiasi mezzo e la loro diffusione all'esterno, senza l'autorizzazione delle parti, sia nei locali scolastici che nelle uscite. In caso di mancato rispetto delle disposizioni precedenti, si procederà al temporaneo ritiro degli apparecchi, alla annotazione nel registro di classe e alla contestuale comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia. Gli apparecchi sequestrati saranno depositati in presidenza e restituiti dal dirigente a un genitore dell'alunno o suo delegato. In ogni caso le sanzioni saranno applicate in modo graduale, dal richiamo scritto alla sospensione massima di giorni 15, fino (nei casi più gravi) all'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studio. Qualora l'alunno rifiutasse la consegna dell'apparecchio al personale docente, si passerà immediatamente a sanzioni disciplinari che prevedano la sospensione.
7. È fatto **divieto di fumo** in tutti gli spazi della Scuola, anche i cortili, ai sensi della legge 11/11/1975 n. 584. Tale divieto è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche.
8. Durante le attività didattiche **è vietato: mangiare e masticare gomme.**
9. L'**abbigliamento e la capigliatura** devono essere decorosi e adeguati alle diverse situazioni (lezioni, palestra, spettacoli, esami).
10. Non si può lasciare l'aula senza l'**autorizzazione del docente**. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in atrio, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante o di un collaboratore che se ne assuma la responsabilità.
11. Durante gli **spostamenti** si deve assumere un comportamento corretto e responsabile (camminare lentamente, tenere un tono di voce basso, rimanere in gruppo, mantenere l'ordine).
12. Gli alunni sono tenuti a **rispettare tenere puliti gli ambienti**. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
13. Ogni studente è responsabile dell'**integrità degli arredi e del materiale didattico** che la

scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune dovranno risarcire i danni.

14. Gli alunni sono tenuti a **rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici** che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni mentre durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.
15. É fatto **divieto agli alunni di invitare estranei** ed intrattenersi con loro nella scuola.

Art. 4 - Diritti

1. L'alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. L'alunno ha diritto alla continuità dell'apprendimento.
4. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle scelte scolastiche.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
6. Il coordinatore del consiglio di classe si farà carico di illustrare agli studenti e alle famiglie il PTOF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe.
7. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
8. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

Art. 5 - Schema di regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti

1. Le mancanze disciplinari o i comportamenti scorretti, con riferimento ai doveri elencati e al regolare svolgimento dei rapporti e delle attività della comunità scolastica, sono soggetti a sanzioni. L'eventuale provvedimento disciplinare sarà teso, in ogni caso, alla costruzione di un rapporto di chiarezza, di fiducia e di collaborazione tra lo studente, la famiglia e la scuola ed avrà l'intento di prevenire e/o recuperare possibili atteggiamenti devianti. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento, della sua intenzionalità, delle conseguenze che da esso derivano.
3. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. Ogni Consiglio di Classe, in sede di valutazione del comportamento, terrà conto dei richiami, delle note di demerito e delle sanzioni accumulati dai singoli alunni.
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

5. **Le sanzioni possono essere inflitte per comportamenti commessi nell'ambito delle attività scolastiche o per eventi extrascolastici la cui gravità ha una ripercussione forte nell'ambiente scolastico.** La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Art.6 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici

- S1. Richiamo verbale con annotazione nel registro personale del docente.
- S2. Consegna da svolgere in classe.
- S3. Consegna da svolgere a casa (ad esempio compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati)
- S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti in aula o fuori dall'aula, sotto stretta sorveglianza.
- S5. Ammonizione scritta sul libretto/diario dello studente.
- S6. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto/diario.
- S7. Soppressione della ricreazione collettiva per uno o più giorni.
- S8. Allontanamento dalle attività programmate (gite, uscite...).

B. Inadempimento grave dei doveri scolastici

- S9. Ammonizione scritta del dirigente per fatti ritenuti gravi e per tre ammonizioni (note) disciplinari sul registro di classe.
- S10. Sospensione dalle lezioni fino a due giorni con o senza obbligo di frequenza.

C. Grave e/o reiterata infrazione disciplinare

- S11. Sospensione dalle lezioni da tre a quindici giorni con o senza obbligo di frequenza.

D. Commissione di reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone

- S12. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
- S13. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico quando non sono possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno.
- S14. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- S15. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a punizioni per tutto un gruppo.

Art.7 - Corrispondenza infrazioni-sanzioni

- 1. Ritardi ripetuti: da S1 a S10.
- 2. Ripetute assenze saltuarie: da S1 a S10
- 3. Assenze periodiche: da S1 a S10.
- 4. Assenze o ritardi non giustificati: da S1 a S10.
- 5. Mancanza del materiale scolastico occorrente: da S1 a S7.
- 6. Non rispetto delle consegne a casa: da S1 o S7.
- 7. Non rispetto delle consegne a scuola: da S1 a S10.
- 8. Disturbo delle attività didattiche in classe e/o durante gli spostamenti sia interni che esterni

all'edificio scolastico: da S1 a S11.

9. Uso del telefono cellulare e/o apparecchiature elettroniche in orario scolastico: da S6 a S12.
10. Realizzazione, pubblicazione, e/o condivisione in rete di foto, video, audio, messaggi (WhatsApp, ecc.) di vita scolastica o privata che violino la privacy e/o la dignità delle persone (si faccia riferimento al protocollo sul cyberbullismo del 2018, dell'I.C. 5 Vicenza); uso di internet non autorizzato: da S1 a S13.
11. Allontanamento, senza autorizzazione, dai locali della scuola o dal perimetro scolastico: da S10 a S13.
12. Introduzione nei locali scolastici, uso, e/o rifiuto di consegnare, oggetti potenzialmente pericolosi: da S6 a S13.
13. Rifiuto a consegnare al docente il libretto scolastico per la registrazione delle valutazioni periodiche e/o annotazioni da comunicare alle famiglie: da S6 (1^a volta) a S8 (per recidiva).
14. Danneggiamento e/o manomissione e/o distruzione di documenti scolastici, falsificazioni di firme (registri, verifiche, libretti, ecc.): da S6 a S12.
15. Danneggiamento e/o manomissione di arredi e/o attrezzature scolastiche da S6 a S13.
16. Introduzione e/o visione di materiale pornografico: da S11 a S13.
17. Furto o appropriazione indebita di materiale scolastico e/o appartenente ad altri (alunni e/o personale scolastico): da S10 a S13.
18. Introduzione di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti: da S10 a S12.
19. Ripetute violazioni delle regole di buona educazione: da S6 a S12.
20. Abbigliamento e capigliatura incompatibili con l'ambiente scolastico: da S1 a S11.
21. Linguaggio offensivo (turpiloquio, linguaggio osceno, bestemmie) e/o gesti irrispettosi della dignità degli altri: da S1 a S13.
22. Minacce e offese, discriminazioni culturali, etniche, religiose, espressioni blasfeme; violenze/aggressioni psicologiche e/o fisiche, verbali e/o scritte verso gli altri, atti di bullismo anche nella forma del cyberbullismo - pure avvenuti in contesti estranei alla scuola ma con ricaduta su alunni e/o personale della scuola - (Si faccia riferimento al protocollo sul cyberbullismo del 2018, dell'I.C. 5 Vicenza): da S6 a S13.
23. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone: da S11 a S13.
24. Violazione ripetuta della dignità e del rispetto per la persona umana, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale: da S13 a S14.
25. Nei casi più gravi già indicati al punto di cui sopra ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate: da S13 a S15.
26. Offesa al decoro degli spazi e delle attrezzature (mancato utilizzo dei cestini, incuria dei banchi e degli spazi interni ed esterni, produzione di scritte, ecc...): da S6 a S12. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò anche in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
27. Violazione L. 584/75 (divieto di fumo) da S6 a S12.

Art. 8 – Uso dei cellulari a scuola

L'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e da numerose circolari ministeriali. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della

convivenza civile. (Fonte "Linee guida" emanate dal ministro Giuseppe Fioroni Roma, 15 marzo 2007).

Il divieto dell'uso del cellulare è regolamentato come di seguito.

REGOLAMENTO sull'uso dei cellulari a scuola

Riferimenti normativi

VISTO il DPR n.249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTO il DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".

VISTO il DM n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";

VISTA la circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 "Uso del telefono cellulare nelle scuole" e le norme segg.

VISTA la nota del MIM prot. n. 107190 del 19/12/2022 "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe", si dà attuazione al seguente divieto

Divieto dell'uso del cellulare

L'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici è vietato durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l'intervallo) e nelle attività pomeridiane (doposcuola e pomeriggi facoltativi, in cui siano coinvolti alunni della scuola).

Il divieto di utilizzare il cellulare o simili è da intendersi rivolto a tutti (personale docente, non docente e alunni) salvo in caso di esplicita autorizzazione.

Regolamentazione del divieto

1. È **vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici** e di intrattenimento (walkman, mp3, iPod, iPad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività didattiche, in tutti i locali della scuola.
2. I predetti **dispositivi devono essere tenuti spenti** e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, mai sul banco né tra le mani.
3. Eventuali **esigenze di comunicazione** tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola; in alternativa il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente (alla presenza di un adulto).
4. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo **durante una verifica scritta** (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...), la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di recupero.
5. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono **vietate riprese audio e video di ambienti e persone**, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
6. La violazione di tale divieto configura un'**infrazione disciplinare** rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network o di altre reti on line di comunicazione che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.

Corrispondenza infrazione- sanzione - organo competente

1. Lo studente ha il cellulare e/o il **dispositivo in mano o sul banco**.
 - a. Nota sul registro di classe (con informazione al DS o suo delegato) ritiro del cellulare e/o dispositivo, custodia in sicurezza, consegna al genitore da parte del Docente a fine mattinata/giornata.
2. **Utilizzo del cellulare durante l'attività didattica** in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza.
 - a. Ritiro immediato del cellulare che sarà custodito e riconsegnato ai genitori dal docente (vedi punto 1 per le modalità). Nota sul registro di classe, informazione al DS o suo delegato – la nota disciplinare sarà trascritta sul diario dell'alunno e sarà firmata dai genitori.

Uso reiterato. Adozioni di provvedimenti disciplinari:

- b. Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità;
- c. Valutazione negativa del comportamento di fronte a reiterazioni ripetute e/o sospensione fino oltre 15 gg.

Il Consiglio di classe: delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione. Può anche essere prevista la non partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche, con convocazione della famiglia.

3. **Uso del cellulare (e/o dispositivi vari simili con smartwatch o altro) improprio, ovvero dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni, anche in orario extra-scuola.**

Adozioni di provvedimenti disciplinari:

- a. sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (se è la prima volta si potrà tener conto di attenuanti) fino ai 15 gg e oltre, nei casi più gravi si potrà procedere alla valutazione negativa del comportamento;
- b. esclusione dalla partecipazione a viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche;
- c. eventuale segnalazione ai servizi sociali.

Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto (nei casi gravi): delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione.

Nel caso in cui la prima infrazione sia di particolare gravità si passa direttamente alle forme applicative più pesanti.

La scuola fa appello alla collaborazione delle famiglie su un tema così delicato dal punto di vista educativo.

Art. 9 - Pertinenza delle sanzioni

Le sanzioni possono essere inflitte per mancanze commesse nell'ambito delle attività scolastiche che si svolgono nell'ambiente della scuola o per azioni commesse all'esterno come nel caso di comportamenti inadeguati nei confronti di componenti della comunità scolastica anche attraverso canali web, social network, messaggistica ecc.

La scuola collabora con le istituzioni e le altre agenzie educative del territorio rispetto a fatti o eventi extrascolastici la cui gravità ha una ripercussione forte nell'ambiente scolastico, sulla privacy e sulla dignità delle persone.

Art. 10 - Soggetti competenti ad irrogare la sanzione

1. È compito dell'insegnante presente intervenire educativamente al verificarsi dei fatti, secondo le circostanze e per le situazioni che lo richiedano, darne segnalazione al Dirigente Scolastico e al coordinatore di classe. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S9.
3. Il Consiglio di classe in forma allargata può irrogare le sanzioni riguardanti la sospensione dalle lezioni per un periodo pari o inferiore a quindici giorni: da S2 a S11. Esso viene convocato tempestivamente o anche immediatamente a seconda della gravità del fatto dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (con i rappresentanti dei genitori). La sospensione dalle lezioni avviene solo con il parere a maggioranza del Consiglio di Classe.
4. Il Consiglio d'Istituto, previa verifica documentale, può irrogare le sanzioni riguardanti la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni e l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: da S12 a S15.
5. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 11 - Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni

Il procedimento è caratterizzato da una serie di passaggi:

1. Fase iniziale: il procedimento si apre a cura del Dirigente Scolastico nel momento in cui ha avuto notizia di episodi che nel Regolamento di Istituto sono passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase occorre prevedere:
2. Comunicazione dell'avvio del procedimento (nel termine massimo di 30 gg dalla notizia dell'episodio) da notificare alla famiglia. La notificazione deve essere effettuata per forma scritta e occorre depositare agli atti della scuola gli estremi di notifica.
3. Individuazione del responsabile dell'istruttoria che dovrà curare le varie fasi del procedimento stesso, fermo restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.
4. Fase istruttoria: nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico o un suo delegato, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento, pertanto acquisisce:
 - le testimonianze utili di coloro che sono stati presenti ai fatti contestati o che sono a conoscenza di possibili elementi di prova e si redige verbale seduta stante delle dichiarazioni;
 - le testimonianze degli studenti che verranno raccolte alla presenza di alcuni docenti del Consiglio di classe;

- le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati intendono consegnare alla scuola.

5. Convocazione del Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti.

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento dell'alunno prevede la **sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni**, convoca il Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori). La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti:

- a. Ricostruzione dell'evento (*fase dibattimentale*): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Per creare un contesto educativo più sereno, la fase dibattimentale può essere sostenuta alla presenza di alcuni docenti del Consiglio di classe e dei genitori dell'alunno.

L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato e dei suoi genitori e della predetta memoria scritta.

- b. Decisioni da assumere (*fase deliberativa*): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. Per il consiglio di classe, a differenza di ciò che è previsto per il consiglio di istituto, non è richiesto un numero minimo di presenti perché il consiglio sia valido. Non possono partecipare membri in conflitto di interesse. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale. Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, l'Organo competente può individuare un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica.

L'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia, comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente e la famiglia al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

6. Qualora si prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni, verrà convocato il competente **Consiglio di Istituto**, dove si adotterà analoga procedura. Della seduta dell'Organo Collegiale verrà redatto un verbale analitico e preciso con individuazione dei presenti e degli assenti, del segretario verbalizzante, quindi firmato dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante. Nel verbale verranno messi in evidenza i seguenti elementi: atti acquisiti, testimonianze verbali e motivazioni del provvedimento finale, con riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione.

7. Dalle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione secondo quanto emerso. Il provvedimento conterrà le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione. Verrà, inoltre, indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

8. Notifica del provvedimento, con la massima sollecitudine scritta ai titolari della potestà genitoriale. Si precisa che la sanzione, in vista della necessità che sia tempestiva, può essere attuata anche prima dei termini previsti per l'impugnativa, immediatamente dopo la notifica.

Si ricorda che L'allontanamento dalla comunità scolastica, convertito in attività utili alla comunità svolte a scuola, viene computato ai fini delle assenze e quindi della validità dell'a.s.. Per tale ragione è importante verificare che l'espiazione di una sanzione di sospensione dalle attività didattiche non incida, come effetto secondario, sulla validità dell'anno scolastico.

Art. 12 - Attività alternativa alla sanzione dell'allontanamento

Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto hanno la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Nel caso di sanzione di allontanamento determinata dal Consiglio di classe, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica, si elencano a puro titolo esemplificativo:

- ricerche e/o attività di studio e approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di quanto accaduto;
- pulizia dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule, dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica, dei cortili esterni della scuola;
- semplici compiti esecutivi o di riordino della biblioteca e/o laboratori o di supporto alla portineria;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi;
- operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- stage presso strutture interne od esterne all'Istituto.

Altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o dai suoi genitori.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente e dei genitori, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico. Nel caso in cui l'attività sia prevista in momenti non coincidenti con le lezioni o in altre strutture, la sorveglianza dell'alunno è a carico della famiglia.

Art. 13 - Conciliazione (solo per le ipotesi di allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni)

Fino a 24 ore prima della seduta del Consiglio di classe, la famiglia dell'alunno che non ne abbia già usufruito in precedenza, può chiedere il rito della conciliazione in forma scritta. La concessione è stabilita dal Dirigente che valuterà la gravità della condotta contestata e reiterazione. In caso di accoglimento il Dirigente scolastico dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione.

Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

Art. 14 - Impugnazione o reclami

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia il cui funzionamento è regolato dallo specifico regolamento.

Contro le deliberazioni assunte dall'Organo di garanzia d'Istituto è consentito reclamo all'Organo di Garanzia regionale entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di Garanzia d'Istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Regolamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo 5 di Vicenza

delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 13/12/2021

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008,

Il Consiglio di Istituto delibera

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto comprensivo 5 di Vicenza

Art. 1 - Compiti

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:
 - a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti della scuola;
 - b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
 - Dirigente scolastico, che lo presiede;
 - n. 2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto (tra i rappresentanti di classe); i genitori avanzano le proprie candidature in seguito a formale invito del Dirigente scolastico;
 - n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto, di cui uno svolge, il compito di segretario verbalizzante; i docenti avanzano le proprie candidature in seguito a formale invito del Dirigente scolastico.

Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

2. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

Art. 3 - Procedure e tempi

1. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori, o da chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare;
2. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogni qualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della

scuola a seguito di impugnazione dei genitori/tutori. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo fonogramma.

3. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori;
4. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente la presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.
5. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione; l'espressione del voto è palese.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.
7. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
8. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quelle degli alunni, sempre in presenza di un testimone, preferibilmente appartenente al personale scolastico.
9. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
10. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.
11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati;
12. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata;
13. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.
14. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso. Il verbale d'ogni riunione viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 4 – Impugnazione all'organo di garanzia regionale art.5 DPR 249/1998 comma 4

1. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da

parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto comprensivo 5 di Vicenza e viene pubblicato all'Albo online della scuola.